

**DETERMINAZIONE DSAI/13/2019/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 marzo 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 di approvazione del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas, recante "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014" (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2016, 280/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 280/2016/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 569/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 569/2013/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 14 del TIVG definisce le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna ai clienti finali da parte delle imprese di distribuzione;
- la versione vigente fino al 31 dicembre 2015 dell’articolo 14, comma 1 del TIVG, prevedeva che l’impresa di distribuzione era tenuta ad effettuare i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato:
  - a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno, un tentativo di raccolta nell’anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi;
  - b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, due tentativi di raccolta nell’anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;
  - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi con consumi storici inferiori del 90% ai consumi medi mensili, un tentativo mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi;
- a partire dal 1 gennaio 2016, ai sensi della nuova formulazione del citato articolo 14, comma 1, del TIVG (come modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas), l’impresa di distribuzione deve effettuare:
  - i. un tentativo di raccolta all’anno per i punti di riconsegna con consumo fino a 500 Smc/anno;
  - ii. due tentativi di raccolta all’anno per i punti di riconsegna con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  - iii. tre tentativi di raccolta all’anno per i punti di riconsegna con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  - iv. un tentativo mensile di raccolta per i punti di riconsegna con consumo superiore a 5.000 Smc/anno;
- l’articolo 15, commi 1 e 2, del TIVG (vigente fino al 31 dicembre 2015) stabilisce che l’impresa di distribuzione deve mettere a disposizione di ciascun utente del servizio di distribuzione i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati

in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna nella titolarità del medesimo utente, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta stesso, con riferimento ai punti di cui al citato articolo 14, comma 1, del TIVG;

- a partire dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del TIVG (come modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas), l'impresa di distribuzione deve mettere a disposizione dell'utente di distribuzione, entro il sesto giorno lavorativo del mese, i dati di misura relativi ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo, rilevati ai sensi del citato articolo 14.
- il Titolo I della sezione III della RQDG 14/19 (vigente fino al 31 dicembre 2015) individua gli indicatori di qualità commerciale dei servizi gas, tra i quali, all'articolo 53, "Tempo di raccolta della misura";
- l'articolo 56 della RQDG 14/19 individua i livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione tra i quali prevede, con riferimento all'indicatore di qualità di cui al citato articolo 53, il rispetto dell'articolo 14, comma 1, del TIVG allora vigente; in caso di mancato rispetto di tale livello specifico, l'articolo 59 e la tabella L della RQDG 14/19 dispongono che la società di distribuzione corrisponda al cliente finale un indennizzo automatico base pari a 35 euro, crescente fino a 70 euro in relazione al ritardo con cui viene accreditato.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 280/2016/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale – tra cui Unareti S.p.A. (di seguito: Unareti o società) – aventi ad oggetto le modalità di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura nonché la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza ha effettuato, nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 2017, una verifica ispettiva presso una sede secondaria della società. Nel corso della verifica ispettiva la società ha formulato riserva di produrre ulteriore documentazione in merito all'attività di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura relativi agli anni 2014, 2015 e 2016; tale documentazione è stata inviata con note del 15 marzo 2017 (acquisite con prot. Autorità 10048, 10049, 10050, 10058, 10059, 10060, 10233, 10234, 10235, 13080);
- con note del 28 giugno 2017 (prot. Autorità 22234) e del 22 novembre 2017 (prot. Autorità 38242) gli uffici dell'Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni alla società in merito ai punti di riconsegna (PDR) dalla stessa installati e alla loro funzionalità/messa in servizio nonché in merito agli indennizzi erogati, alla quale Unareti ha dato riscontro, rispettivamente, con note del 18 luglio 2017 (acquisita con prot. Autorità 24242) e del 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40933);

- con nota del 21 febbraio 2018 (prot. Autorità 4959) gli uffici hanno inviato alla società un'ulteriore richiesta di chiarimenti, avendo riscontrato delle incongruenze in merito ai dati forniti da Unareti con la citata documentazione; la società ha risposto con nota del 16 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 9540);
- nei file allegati alla citata nota del 16 marzo 2018, parte dei dati richiesti risultavano mancanti e/o ulteriormente incongruenti rispetto a quelli comunicati in precedenza e non hanno permesso agli uffici dell'Autorità di poter svolgere i dovuti accertamenti; pertanto, gli uffici hanno dovuto inviare - anche a seguito di un incontro con i rappresentanti della società - un'ulteriore richiesta di chiarimenti con nota del 10 agosto 2018 (prot. Autorità 23810) alla quale la società ha dato riscontro con note del 28 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 27082) e del 7 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 3104) all'esito della quale sono emersi ulteriori 127.770 PDR, per l'anno 2015, non specificati in precedenza;
- dall'analisi complessiva della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva come integrata con le citate note è emerso che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, del TIVG (vigente fino al 31 dicembre 2015), la società non ha effettuato, per gli anni 2014-2015, il numero minimo di tentativi di raccolta della misura del gas naturale; in particolare:
    - a) per la classe di consumo 0-500 Smc/anno, i punti di riconsegna per i quali non è stato effettuato il numero minimo di tentativi di raccolta – pari ad uno l'anno – sono, per l'anno 2014, 2.142 e, per l'anno 2015, 581 (vedi Allegato 1 al presente provvedimento);
    - b) per la classe di consumo 500-5.000 Smc/anno, i punti di riconsegna per i quali non è stato effettuato il numero minimo di tentativi di raccolta – pari a due l'anno – sono, per l'anno 2014, 1.056 e, per l'anno 2015, 433 (vedi Allegato 1 al presente provvedimento);
  - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, del TIVG (vigente dall'1 gennaio 2016) la società non ha effettuato, per il 2016, il numero minimo di tentativi di raccolta della misura del gas naturale; in particolare:
    - a) per la classe di consumo 0-500 Smc/anno, i punti di riconsegna per i quali non è stato effettuato il numero minimo di tentativi di raccolta – pari ad uno l'anno – sono 1.148 (vedi Allegato 2 al presente provvedimento);
    - b) per la classe di consumo 500-1.500 Smc/anno, i punti di riconsegna per i quali non è stato effettuato il numero minimo di tentativi di raccolta – pari a due l'anno – sono 394 (vedi Allegato 2 al presente provvedimento);
    - c) per la classe di consumo 1.500-5.000 Smc/anno, i punti di riconsegna per i quali non è stato effettuato il numero minimo di tentativi di raccolta – pari a tre l'anno – sono 241 (vedi Allegato 2 al presente provvedimento);
    - d) per la classe di consumo oltre 5.000 Smc/anno, i punti di riconsegna per i quali non è stato effettuato il numero minimo di tentativi di raccolta –

- pari a dodici l'anno – sono 71 (vedi Allegato 2 al presente provvedimento);
- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, del TIVG (vigente fino al 31 dicembre 2015), la società non ha rispettato, con riferimento agli anni 2014 e 2015, l'intervallo di tempo massimo tra due tentativi di lettura consecutivi; in particolare:
    - a) in relazione alla classe di consumo 0-500 Smc/anno, la società non ha rispettato l'intercorrenza temporale massima di 13 mesi in 1.503 casi (vedi Allegato 3 al presente provvedimento);
    - b) in relazione, invece, alla classe di consumo 500-5.000 Smc/anno, la società non avrebbe rispettato l'intercorrenza temporale massima di 7 mesi in 1.680 casi (vedi Allegato 3 al presente provvedimento);
  - iv. in violazione dell'articolo 15, commi 1 e 2, del TIVG (vigente fino al 31 dicembre 2015) e dell'articolo 15, comma 1, del TIVG (vigente dall'1 gennaio 2016), è stata riscontrata, nel periodo 2014-2016, la presenza di 13.842 casi di tentativi di raccolta (di cui 3.739 per l'anno 2014, 3.667 per l'anno 2015 e 6.436 per l'anno 2016) i cui dati di misura non sono stati messi a disposizione degli utenti del servizio di distribuzione da parte della società entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta stesso (12.780 su 13.842) o i cui dati non sono mai stati messi a disposizione (1.062 su 13.842) (vedi Allegato 4 al presente provvedimento);
  - v. in violazione degli articoli 53, 56 e 59 della RQDG 14/19, la società, negli anni 2014-2015, non ha corrisposto indennizzi automatici a favore dei clienti finali per ogni superamento del periodo di intercorrenza massima tra la data di un tentativo di raccolta della misura gas su un PDR accessibile e la data del tentativo successivo, sul medesimo PDR; in particolare, la società non ha corrisposto indennizzi automatici in 152 casi che avrebbero avuto diritto all'indennizzo per il citato periodo temporale (vedi Allegato 5 al presente provvedimento);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alla *mancata* messa a disposizione dei venditori dei dati di misura (1.062 casi di cui alla violazione sub iv), nonché alla mancata corresponsione degli indennizzi automatici (152 casi di cui alla violazione sub v) siano cessate, con perdurante lesione dei diritti degli utenti del servizio di distribuzione e dei clienti finali ad una corretta rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura nonché alla corresponsione degli indennizzi in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura del gas naturale.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento

sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
  - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Unareti;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni volte a tutelare il diritto degli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale ad una corretta rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura; la società ha, altresì, violato disposizioni volte a garantire al cliente finale una tutela pronta ed efficace in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità del servizio da parte dell'esercente;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alla *personalità dell'agente*, rileva che la società sia stata sanzionata, con deliberazione 569/2013/S/gas, per violazione in materia di pronto intervento gas;
- in merito alle *condizioni economiche*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017 sia pari a euro 511.420.135.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 96.000 (novantaseimila).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Unareti S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 96.000 (novantaseimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate in merito alla mancata messa a disposizione dei venditori dei dati di misura (1.062 casi di cui alla violazione sub iv) e alla mancata corresponsione degli indennizzi automatici (152 casi di cui alla violazione sub v), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Unareti S.p.A. (P. Iva 12883450152) mediante PEC all'indirizzo [unareti@pec.unareti.it](mailto:unareti@pec.unareti.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), ad eccezione degli Allegati nn. 1-5.

22 marzo 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*